



ORIGINALE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
di
PESCARA**

Il giorno 13 MAG. 2020 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Antonio Caponetti, ai sensi dell'art.3 comma 6 del D. Lgs. n.502/1992, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Francesca Rancitelli

N. 546

OGGETTO: Recepimento transazione XXXXXXXXXX

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- Letta e condivisa l'allegata relazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Francesca Rancitelli, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- visto il D.lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.;
- visto il D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- visto il codice di procedura civile;
- visto il Regolamento interno per la gestione del contenzioso;
- visto l'Atto Aziendale;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** l'accordo transattivo sottoscritto tra la Asl di Pescara e [REDACTED] [REDACTED] allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DISPORRE** che la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri provveda a dar esecuzione all'accordo transattivo nei termini e nei limiti di quanto pattuito;
- 3) **DI TRASMETTERE**, a cura dell'Ufficio Affari Generali, copia del presente provvedimento alla U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri;
- 4) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutività.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Francesca Rancitelli

premessato che

- con ricorso ex art.700 c.p.c., depositato in data 26.2.2020 innanzi al Tribunale del Lavoro di Pescara, [REDACTED] esponeva essere in possesso sia del certificato di esenzione cod. E02 per le condizioni di reddito, sia di quello per patologia cod. E056 e che la ASL le aveva comunicato, ai sensi del D.M. dell' 11 dicembre 2009 e dell' art. 79, comma 1-sexies, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'inibizione all'accesso a nuove prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale a carico del SSN, fino alla regolarizzazione del debito conseguito per le prestazioni fruite, per la insussistenza del diritto all'esenzione;

- il ricorso veniva iscritto al n. rg. 292/2020 del Tribunale di Pescara ed in data 13.03.2020 si costituiva in giudizio la Asl di Pescara, per mezzo dell'avv. Vincenzo Antonucci incaricato con deliberazione n.313/2020, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, assumendo la correttezza dell'operato dell'azienda sanitaria ai sensi e per gli effetti del D .M. dell' 11 dicembre 2009 e dell' art. 79, comma 1-sexies, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- con ordinanza (cronol. 1458/2020 del 02/04/2020 RG n. 292/2020) dell'1.04.2020, depositata in data 2.04. 2020 e comunicata in pari data alle parti, il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del lavoro, rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. posto in essere dalla suindicata ricorrente;

- in data 17.04.2020 la ricorrente proponeva reclamo avverso la detta ordinanza ed in data 30.04. 2020 notificava all'Asl di Pescara il detto ricorso in uno con il decreto di fissazione di udienza del 18.05.2020;

- in data 8.05.2020 la Asl di Pescara, per mezzo dell'avv. Vincenzo Antonucci incaricato con deliberazione n.514/2020, si costituiva nel giudizio R.G.N. N. 477/2020 R.G insistendo per il rigetto del reclamo e per la conferma dell'ordinanza gravata.

- nelle more del giudizio di secondo grado le parti con reciproche concessioni hanno raggiunto un accordo al fine di dirimere la controversia insorta ed in particolare, per la Asl di Pescara, sussiste l'interesse alla definizione anticipata della vicenda vista l'accettazione di controparte al pagamento integrale della somma accertata come dovuta dal Giudice di primo grado a fronte della rateizzazione della somma e della riabilitazione della tessera sanitaria all'avvenuto pagamento della prima rata, il tutto senza la necessità di affrontare l'alea del giudizio di reclamo;


propone

1) **DI RECEPIRE** l'accordo transattivo sottoscritto tra la Asl di Pescara e [REDACTED] [REDACTED] allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;


- 2) **DI DISPORRE** che la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri provveda a dar esecuzione all'accordo transattivo nei termini e nei limiti di quanto pattuito;
- 3) **DI TRASMETTERE**, a cura dell'Ufficio Affari Generali, copia del presente provvedimento alla U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri;
- 4) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutività.

Pescara, 12.5.2020

Il Coll.re Amm.vo Prof.le
Dott. Lorenzo Fabri



Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Francesca Rancitelli



ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 1965 C.C.

TRA

La sig.ra **ROMANELLI ANNAMARIA**, nata a Pescara il 22.09.1961 CF RMNNMR61P62G482Q, residente in Montesilvano al C.so Umberto n. 413/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Ciavattella;

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA (c.f./P.IVA 01397530682) di seguito ASL, corrente in Pescara, alla via Renato Paolini n. 45, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore e facente funzione, Dott. Antonio Caponetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Antonucci,

Le parti premettono che:

- con ricorso ex art.700 c.p.c., depositato in data 26.2.2020 innanzi al Tribunale del Lavoro di Pescara, la sig.ra. ROMANELLI ANNAMARIA esponeva essere in possesso sia del certificato di esenzione cod. E02 per le condizioni di reddito, sia di quello per patologia cod. E056 e che la ASL le aveva comunicato, ai sensi del D.M. dell' 11 dicembre 2009 e dell' art. 79, comma 1-sexies, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'inibizione all'accesso a nuove prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale a carico del SSN, fino alla regolarizzazione del debito conseguito per le prestazioni fruite, per la insussistenza del diritto all'esenzione;
- nel ricorso suddetto la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: *“emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della ASL di Pescara ed in particolare ordinare alla Asl di riabilitare la tessera sanitaria della sig.ra Romanelli Annamaria e di erogare gratuitamente sia gli esami urgenti richiesti dal medico, che tutti quelli connessi alla cura della sua malattia per i quali le è stata rilasciata tessera di esenzione per patologia”*;
- il ricorso de quo veniva iscritto al n. rg. 292/2020 del Tribunale di Pescara;
- in data 3.03. 2020, la ricorrente notificava all'Asl di Pescara il ricorso de quo, nonché il decreto di fissazione di udienza del 20.03.2020, rinviata all' udienza del 27.03.2020;
- in data 13.03.2020 si costituiva nel giudizio de quo l'Asl di Pescara, per mezzo dell'avv. Vincenzo Antonucci, e chiedeva il rigetto del ricorso per mancanza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, assumendo la correttezza dell'operato dell'azienda sanitaria ai sensi e per gli effetti del D .M. dell' 11 dicembre 2009 e dell' art. 79, comma 1-sexies, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il ricorso de quo veniva discusso all'udienza del 27.03.2020, tenuta in collegamento da remoto (videoconferenza), e la causa veniva trattenuta in riserva;
 - con ordinanza (cronol. 1458/2020 del 02/04/2020 RG n. 292/2020) dell'1.04.2020, depositata in data 2.04. 2020 e comunicata in pari data alle parti, il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del lavoro, rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. posto in essere dalla suindicata ricorrente;
 - in data 17.04.2020, la ricorrente proponeva reclamo avverso la detta ordinanza ed in data 30.04. 2020 notificava all'Asl di Pescara il detto ricorso in uno con il decreto di fissazione di udienza del 18.05.2020;
 - il citato ricorso per reclamo veniva iscritto all'R.G.N. N. 477/2020 R.G del Tribunale di Pescara e ha come Giudice relatore il Dott. De Cesare;
 - in data 8.05.2020 si costituiva nel giudizio avente ad oggetto il presente reclamo l'Asl di Pescara, per mezzo dell'avv. Vincenzo Antonucci, e insisteva per il rigetto del reclamo e per la conferma dell'ordinanza gravata.
- Ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta (e/o insorgenda) sulla questione di cui alla premessa, le parti come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STAUTISCONO

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;
- 2) la sig.ra Romanelli Annamaria, la quale dichiara di essere in possesso dell'ISEE inferiore a € 15.000,00 allegato alla presente (all. 1 - che produce), a tacitazione del debito nei confronti della ASL, provvederà al pagamento dilazionato, in favore della stessa, che accetta, del complessivo importo di € 467,48, come accertato dal primo Giudice del procedimento cautelare, mediante rate mensili come da allegato prospetto (cfr. all. 2) e dunque:
 1. € 50,05 il 01.06.2020 (Impegnativa n. 130150041067808 + 3,90 spese postali);
 2. € 63,13 il 01.07.2020 (Impegnative n. 130150041067810 e n.130150043377434);
 3. € 63,90 il 01.08.2020 (Impegnative n. 130140300237153 e n. 130140300237164);
 4. € 66,76 il 01.09.2020 (Impegnative n. 130150041067685 e n. 130140306039701);
 5. € 72,94 il 01.10.2020 (Impegnative n. 130150043377445 e n. 130140306071807);
 6. € 73,89 il 1.11.2020 (Impegnative n. 130150041067797 e n. 130150041067786);
 7. € 76,81 il 1.12.2020 (Impegnative n. 130140306039734 e n. 130140306039723).
- 3) il pagamento nei termini e modi di cui al precedente punto 2) verrà effettuato presso lo sportello CUP della Asl di Pescara mediante regolarizzazione delle impegnative sopra indicate;

4) l'Asl di Pescara, in ragione dell'impegno assunto dalla sig.ra Romanelli, provvederà al momento del pagamento della prima rata, a riabilitare la tessera sanitaria della sig.ra Romanelli Annamaria;

5) resta fermo che il ritardo o il mancato pagamento anche di una sola rata da parte della sig.ra Romanelli Annamaria, comporterà il blocco della tessera sanitaria della stessa e l'obbligo del pagamento del residuo in un'unica soluzione, con la conseguente inibizione della stessa all'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, ai sensi e per gli effetti del D.M. dell'11 dicembre 2009 e dell'art. 79, comma 1-sexies, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

6) le spese del giudizio in esame sono compensate tra le parti. Le parti compariranno all'udienza del 18.05.2020, per il tramite dei rispettivi legali ed in modalità da remoto, al solo fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere e per consentire all'avvocato Ciavattella Catia di richiedere la liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio.

Sottoscrivono la presente transazione anche gli Avv.ti Vincenzo Antonucci e Catia Ciavattella per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, ex art. 13 della L. n. 247/2012;

Il presente atto viene redatto in duplice copia originale ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Montesilvano - Pescara 12/5/2020

Romanelli Annamaria

Il Direttore Generale F.F. ASL di Pescara

Per autentica e rinuncia alla solidarietà professionale


Avv. Catia Ciavattella

Avv. Vincenzo Antonucci

Allegato B - Originale

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore della U.O.C.
Affari Generali e Legali
(Dott.ssa Francesca Rancitelli)



Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali proponente attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. _____ del bilancio _____


Il Direttore della U.O.C.
Affari Generali e Legali
(Dott.ssa Francesca Rancitelli)

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Zappalà)



favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Caponetti)




IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Antonio Caponetti

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line della Asl di Pescara in data **14 MAG. 2020**
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line della Asl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale
-

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- UOC Affari Generali e Legali ◦
- UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO. ◦
- ◦

per conoscenza a:

- ◦
- ◦
- ◦

alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato

~~ASL PESCARA~~
U.O.C. Affari Generali e Legali
IL FUNZIONARIO
Dot. Enrico Croce

